

Programma di eradicazione per gli organismi nocivi *anoplophorachinensis*, *anoplophoraglabrippennis*, *erwiniaamylovora*, *pseudomonassyringaepv. actinidiae*, e criteri per la concessione delle compensazioni alle imprese agricole

Premessa

Il sistema economico mondiale è interessato da rapidi e intensi mutamenti nei processi e nei prodotti. Il definitivo consolidamento sul mercato mondiale di aree produttive emergenti, la rapidità dei trasporti, l'abbattimento delle barriere doganali, il turismo internazionale e il decentramento produttivo, hanno comportato un forte incremento negli spostamenti di persone e merci a livello internazionale.

Gli intensi rapporti economici che hanno portato alla globalizzazione dei mercati hanno incrementato in modo esponenziale il rischio di esportare in nuovi territori temibilissimi organismi nocivi alieni, precedentemente confinati dall'isolamento geografico dei continenti o dalle barriere naturali.

Gli "invasive alienspecies" sono specie esotiche non indigene (animali, piante, funghi, batteri e virus ecc) la cui introduzione e diffusione in nuovi areali minaccia la diversità biologica del nuovo ambiente dato che sono in grado di diffondersi rapidamente, alterando l'ambiente e competendo con le specie locali.

La loro nocività è determinata dall'assenza di forme di controllo naturale nelle aree di nuova introduzione in associazione alla scarsa resistenza/tolleranza delle piante ospiti.

Tali specie esotiche possono quindi diffondersi con effetti disastrosi per la stabilità degli ecosistemi e la tutela delle coltivazioni, con conseguenti ingenti danni economici.

Per tale motivo la Convenzione Internazionale per la Protezione delle Piante ha indicato molti delle "invasive alienspecies" come organismi nocivi da quarantena vale a dire: qualsiasi specie, razza o biotipo di pianta, animale o agente patogeno dannoso alle piante e ai prodotti delle piante con un potenziale impatto economico importante per l'area minacciata, non ancora presente o presente ma non ampiamente diffuso e oggetto di misure di controllo ufficiale.

In mancanza dell'applicazione di adeguate misure fitosanitarie per la lotta ai nuovi organismi da quarantena giunti nel nostro territorio le conseguenze possono rivelarsi molto gravi, tra le principali si sottolineano:

- perdita di competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni lombarde;
- elevati costi sociali ed economici per l'attuazione dei piani di eradicazione;
- incremento dell'uso di prodotti fitosanitari per contenere le nuove avversità;
- rischio potenziale di perdere gli attuali ordinamenti colturali.

Le azioni svolte dal Servizio fitosanitario regionale al fine di garantire la tutela del territorio dall'ingresso di nuovi organismi nocivi sono inserite all'interno di un complesso quadro normativo in modo da soddisfare gli impegni internazionali assunte dall'Italia all'interno della Convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) e agli accordi Sanitari e Fitosanitari (SPS Agreement del WTO) che regolano il commercio mondiale dei vegetali e dei prodotti vegetali e la legislazione fitosanitaria dell'Unione Europea.

Pest status della Regione Lombardia

Il "Pest Status", vale a dire lo stato fitosanitario di un territorio, è lo strumento attraverso il quale viene caratterizzata e definita la presenza o assenza degli organismi nocivi da quarantena.

La conoscenza del "PestStatus" risulta quindi fondamentale per:

- applicare le misure fitosanitarie degli organismi nocivi presenti;
- programmare specifiche misure atte a prevenire l'introduzione di nuovi organismi nocivi;

- garantire la conformità e la competitività sui mercati nazionali ed internazionali delle produzioni lombarde.

Di seguito viene riportato il “Pest status” della Regione Lombardia, con specifico riferimento agli organismi nocivi presenti sul territorio regionale.

<i>Fitopatìa</i>	<i>Organismo nocivo</i>
Diabrotica del mais	<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>
Cinipede del Castagno	<i>Dryocosmus Kuryphilus</i>
Tarło asiatico	<i>Anoplophora chinensis</i>
Tarło asiatico	<i>Anoplophora glabripennis</i>
White tip del riso	<i>Aphelenchoides besseyi</i>
Cancro colorato del Platano	<i>Ceratocystis fimbriata</i> f.s. <i>platani</i>
Cancro batterico del Kiwi	<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>
Colpo di fuoco batterico delle pomacee	<i>Erwinia amylovora</i>
Vaiolatura (Sharka) delle drupacee	PlumPox Virus
Flavescenza Dorata della vite	Grapevine Flavescence dorée MLO

Programma di eradicazione

Considerate le possibilità di eradicazione dei diversi organismi nocivi presenti sul territorio lombardo in funzione della loro diffusione, le tipologie produttive della regione ed in particolare i danni che la diffusione di fitopatie da quarantena possono arrecare alle attività vivaistiche, e ai frutteti specializzati al verde pubblico e privato, si ritiene prioritaria la definizione di specifici piani di eradicazione per i seguenti organismi nocivi:

- *Anoplophorachinensis*;
- *Anoplophoraglabrippennis*;
- *Erwiniaamylovora*;
- *Pseudomonassyringaepv. actinidiae*;

Anoplophorachinensis

Basi legali

Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 12 ottobre 2012 Misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione di *Anoplophorachinensis* (Forster) nel territorio della Repubblica italiana (G.U. serie generale n. 21 del 25 marzo 2013);

Misure fitosanitarie applicate

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- abbattimento immediato delle piante infestate e delle piante che presentano sintomi causati dall'organismo nocivo, nonché rimozione completa delle radici; nei casi in cui le piante infestate siano trovate al di fuori del periodo di volo dell'organismo nocivo, l'abbattimento e la rimozione devono avvenire prima dell'inizio del successivo periodo di volo;
- eventuale abbattimento di tutte le piante specificate nel raggio di 100 m intorno alle piante infestate;
- rimozione, esame e distruzione delle piante abbattute;
- divieto di spostamento del materiale potenzialmente infestato al di fuori della zona delimitata se non preventivamente cippato;
- sostituzione delle piante ospiti con altre piante meno suscettibili;
- divieto di piantare nuove piante ospiti all'aria aperta nella zona infestata eccetto che per i luoghi di produzione;
- divieto di piantare nuove piante ospiti all'aria aperta nella zona infestata eccetto che per i luoghi di produzione;
- monitoraggio intensivo tramite ispezioni annuali, effettuate in momenti opportuni sulle piante ospiti.

Definizione entità del contributo

Il contributo previsto è calcolato considerando il più probabile valore di mercato delle specie oggetto delle misure fitosanitarie, al netto di tasse ed imposte, comparando i prezzi medi di mercato e i listini ufficiali di riferimento.

Il contributo è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle piante distrutte e alla conseguente diminuzione di reddito dedotti i costi non sostenuti a causa della fitopatie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Anoplophoraglabripennis

Basi legali

Decreto del Dirigente della Struttura della Regione Lombardia "Servizi fitosanitari e assistenza alle imprese" 3 agosto 2009 in. 8033, "Misure regionali di controllo ed eradicazione di *Anoplophoraglabripennis* in Regione Lombardia",

Misure fitosanitarie applicate

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- monitoraggio intensivo di tutte le piante sensibili per verificare la presenza di *Anoplophoraglabripennis*;
- abbattimento di tutte le piante con sintomi dell'attacco dell'insetto, secondo le modalità prescritte dal Servizio fitosanitario regionale. E' facoltà del Servizio fitosanitario regionale, al fine di rafforzare l'efficacia delle misure adottate, estendere gli abbattimenti alle piante sensibili non sintomatiche comprese nel raggio di 500 m.
- divieto di vendita e trasporto delle piante sensibili;
- divieto di messa a dimora, delle piante sensibili;
- trattamenti insetticidi contro gli adulti, limitatamente alla zona infestata;
- divieto di trasportare il legname e la ramaglia di risulta non cippati al di fuori dei comuni in cui ricadono le zone infestate;

Modalità di abbattimento

Allo scopo di eradicare e di contenere l'espansione di *A. glabripennis*, tutte le piante che sul territorio lombardo mostrano sintomi di presenza dell'insetto sotto forma di incisioni di ovideposizione, rosure di alimentazione delle larve, fori di sfarfallamento degli adulti, danni da alimentazione sui germogli, devono essere abbattute e distrutte secondo le procedure di seguito indicate:

- tutti gli abbattimenti delle piante devono essere comunicati preventivamente al Servizio Fitosanitario Regionale con almeno due giorni lavorativi di anticipo;
- tutto il legname di risulta deve essere distrutto tramite cippatura ;
- nel caso di abbattimenti effettuati in emergenza, nel periodo maggio - settembre, il legname di risulta deve essere cippato in loco, sotto la sorveglianza del Servizio fitosanitario regionale.

Definizione entità del contributo

L'indennità Il contributo previsto prevista è calcolata considerando il più probabile valore di mercato delle specie oggetto delle misure fitosanitarie, al netto di tasse ed imposte, comparando i prezzi medi di mercato e i listini ufficiali di riferimento.

Il contributo è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle piante distrutte e alla conseguente diminuzione di reddito dedotti i costi non sostenuti a causa della fitopatie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Erwiniaamylovora

Basi legali

Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 10 settembre 1999 n. 356 recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*) nel territorio della Repubblica (G.U. Serie Generale n.243 del 15 ottobre 1999);

Misure fitosanitarie applicate

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- monitoraggio intensivo;
- divieto di movimentazione degli alveari;
- è vietato trasportare fuori dalla zona di
- divieto di messa a dimora di piante ospiti di *Erwinia amylovora* o loro parti senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale
- divieto di trasporto al di fuori dall'area o dal campo dichiarato contaminato materiale vegetale di piante ospiti di *Erwinia amylovora* (inclusi legname, polline, frutti e semi) senza preventiva autorizzazione del servizio fitosanitario regionale;

Definizione entità del contributo

Il contributo è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle piante distrutte e alla conseguente diminuzione di reddito dedotti i costi non sostenuti a causa della fitopatie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Il contributo massimo è determinato sulla base dei parametri riportati nella seguente tabella:

<i>Frutteti specializzati</i>	
Età dell'impianto	Euro per ettaro
Primo anno di impianto	10.000,00
Secondo e terzo anno di impianto	13.000,00
Dal 4° al 10° anno	20.000,00
Dal 13° anno	10.000,00

Pseudomonas syringae pv. actinidiae**Basi legali**

Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, del 7 febbraio 2011 Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* (G.U. Serie generale n. 69 del 25 marzo 2011);

Misure fitosanitarie applicate

Le misure ufficiali applicate nelle zone delimitate sono:

- monitoraggio intensivo;
- adeguati trattamenti per impedire la diffusione della malattia;
- capitozzatura o l'asportazione delle parti colpite;
- l'estirpazione delle piante colpite o dell'intero appezzamento;
- distruzione mediante bruciatura del materiale risultante dall'estirpazione o dagli interventi cesori:

Definizione entità del contributo

Il contributo è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle piante distrutte e alla conseguente diminuzione di reddito dedotti i costi non sostenuti a causa della fitopatie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Il contributo massimo è determinato sulla base dei parametri riportati nelle seguenti tabelle:

<i>Actinidia deliciosa</i> (Hayward ecc.)	
Età dell'impianto	Euro per ettaro
Primo anno di impianto	6.000,00
Secondo anno di impianto	10.000,00
Dal 3° al 15° anno	15.000,00
Dal 13° anno	6.000,00

<i>Actinidiachinensis</i> (Hort 16 A, Jin Tao, ecc.)	
Età dell'impianto	Euro per ettaro
Primo anno di impianto	7.000,00
Secondo anno di impianto	12.000,00
Dal 3° anno	20.000,00

Autorità competente per l'attuazione del piano di eradicazione

L'autorità competente per la definizione e l'attuazione del presente piano di eradicazione è il Servizio fitosanitario della Regione Lombardia.

Determinazioni analitiche

Le indagini analitiche ufficiali necessarie a determinare la presenza degli organismi nocivi per i quali è previsto il presente piano di eradicazione sono eseguite presso il laboratorio del Servizio fitosanitario regionale della Lombardia.

Procedura per l'accertamento e la liquidazione del danno derivante dall'applicazione dei piani di eradicazione**Attività svolte dal Servizio fitosanitario regionale tramite ERSAF**

Il Servizio fitosanitario regionale, per il tramite di ERSAF:

- adotta formalmente la misura fitosanitaria ufficiale;
- constata, con la stesura di specifici verbali, l'avvenuta applicazione della misura fitosanitaria;
- provvede a verificare il rispetto delle norme autorizzative e fitosanitarie da parte dell'impresa richiedente;

successivamente alla presentazione della richiesta di indennizzo:

- provvede a verificare e quantificare il danno subito dall'impresa agricola secondo quanto previsto al paragrafo *"Definizione entità dell'aiuto"*.

ERSAF trasmette alla Direzione Generale Agricoltura la richiesta di aiuto presentata dall'azienda, corredata dalla documentazione attestante l'adozione della misura di controllo, la corretta esecuzione e la valutazione economica del danno risarcibile.

Con decreto del dirigente regionale competente per materia si approva l'esito dell'istruttoria e si provvede a concedere e erogare il contributo al beneficiario finale.

Presentazione delle richieste di aiuto

I soggetti che possono beneficiare di indennizzi a compensazione di danni sono:

- le PM imprese agricole titolari di partita IVA iscritte presso le Camere di Commercio al registro imprese, Sezione speciale imprenditori agricoli e Sezione coltivatori diretti
- le Imprese agricole che hanno subito perdite economiche derivanti dall'imposizione all'azienda medesima di misure di controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale relative a *Anoplophorachinensis*, *Anoplophoraglabripennis*, *Pseudomonassyringaepv. actinidiae*, *ErwiniaAmylowora*
- le imprese che non hanno già beneficiato, per le stesse finalità e particelle, di contributi erogati, anche da altri Enti Pubblici, sulla base di altre disposizioni di copertura di regimi assicurativi agevolati;
- le aziende che si impegnano ad eseguire, sulle particelle aziendali interessate dall'estirpazione, entro il termine di 12 mesi, il reimpianto delle stesse varietà e numero di piante oggetto del provvedimento fitosanitario; nel caso in cui per disposizioni fitosanitarie non sia possibile effettuare il reimpianto delle specie originarie l'entità del contributo è ridotta al 70%.

Saranno escluse dall'aiuto le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti della commissione europea (GUCE C 244/2004)

Le imprese agricole, destinatarie di provvedimenti emanati dall'autorità fitosanitaria, presentano la richiesta di indennizzo, entro 30 giorni dall'applicazione delle misure fitosanitarie stesse, al Servizio fitosanitario regionale presso ERSAF, Via Pola, 12 – 20124 Milano.

L'impresa, nella richiesta, deve indicare il riferimento alla misura fitosanitaria eseguita e deve presentare la sua proposta di quantificazione economica del danno subito con la relativa giustificazione tecnica.

La modulistica da utilizzare è definita con provvedimento del Servizio fitosanitario regionale.

L'invio può avvenire anche tramite PEC, in tal caso sottoscrivendo elettronicamente la domanda.

Definizione entità dell'aiuto

L'entità degli aiuti potrà raggiungere al massimo il 70% del valore commerciale delle partite/materiale vegetale oggetto di misura ufficiale oppure il 70% del costo sostenuto dall'impresa per l'esecuzione dei trattamenti imposti.

Il valore minimo dell'aiuto erogabile a compensazione del danno è pari a:

- 3.000,00 € in caso di interventi di distruzione di materiale vegetale,
- 1.500,00 € in caso di imposizione di trattamenti adeguati.

Per importi di aiuto inferiori non è concesso alcuna compensazione.

Il Servizio fitosanitario regionale quantifica il danno economico subito dall'impresa derivante

dall'applicazione delle misure ufficiali. A tal fine utilizza i prezziari ufficiali delle CCIAA e in assenza di questi

sulla base di altri prezziari pubblicati (prezziari di AAPP di settore o altri listini ufficiali) o, a fronte di particolari situazioni, tramite altre modalità alternative da definire nell'ordinanza/misura fitosanitaria individuale emessa dal Servizio fitosanitario regionale.

Inoltre il Servizio fitosanitario regionale valuta l'eventuale deprezzamento dovuto allo stato fitosanitario e al vigore vegetativo delle piante oppure viceversa un incremento di valore giustificato all'unicità dell'esemplare.

L'indennità del contributo previsto è calcolato considerando il più probabile valore di mercato delle specie oggetto delle misure fitosanitarie, al netto di tasse ed imposte, comparando i prezzi medi di mercato e i listini ufficiali di riferimento.

Il contributo è concesso a parziale copertura della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle piante distrutte e alla conseguente diminuzione di reddito dedotti i costi non sostenuti a causa della fitopatie che sarebbero stati altrimenti sostenuti.

Nel calcolo dell'entità degli aiuti da concedere verranno dedotti gli importi eventualmente percepiti nell'ambito di regimi assicurativi.

Durata del piano di eradicazione

Il presente piano di eradicazione è valido per l'anno 2014.

Risorse economiche a sostegno del piano di eradicazione

Le risorse previste per l'applicazione del piano di eradicazione trovano copertura nel capitolo del bilancio regionale per un ammontare pari a € 930.643.21 per l'annualità 2014

Limiti divieti e condizioni

I reimpianti effettuati in violazione delle disposizioni fitosanitarie non danno diritto a contributo.

In caso di mancato reimpianto entro il termine previsto, il contributo viene revocato ed il beneficiario deve restituire l'acconto eventualmente erogato maggiorato degli interessi legali e delle spese accessorie.

Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo.

Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisce che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori.

Le agevolazioni erogate a norma delle presenti disposizioni non potranno essere cumulate con agevolazioni in "de minimis" in relazione agli stessi costi ammissibili se tale cumulo dà luogo a un'intensità di aiuto superiore al livello fissato dall'art. 10 del Reg 1857/2006.

Ai sensi dell'articolo 10 (aiuti relativi alle fitopatie ed epizootie e alle infestazioni parassitarie) del citato Reg. (CE) n. 1857/2006, non è permesso concedere aiuti relativi alla compensazione di spese o perdite che si sono verificate antecedentemente ai tre anni dall'introduzione del regime di aiuto.